

Concordato in bianco e piano di risanamento

Un aiuto dal Decreto Liquidità per le imprese in crisi

di Marco Rubino, Reparto crisi d'impresa e ristrutturazioni

ABSTRACT: le imprese che entro il prossimo 31 dicembre abbiano ottenuto, ai sensi del sesto comma dell'art. 161, l. fall., la concessione dei termini per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo ovvero della richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, possono ora presentare, in alternativa, un piano attestato di risanamento, beneficiando nel frattempo dell'ombrello protettivo contro le azioni esecutive dei creditori (*automatic stay*).

Il **concordato preventivo con riserva**, detto anche “concordato in bianco” o “concordato prenotativo” (art. 161, co. 6, l.fall.), è stato introdotto dal legislatore nel 2012 allo scopo di consentire all'impresa di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di individuare lo strumento di regolazione della crisi che meglio si adatta al caso concreto (concordato preventivo o accordi di ristrutturazione dei debiti). Il deposito del ricorso, infatti, determinando il c.d. **automatic stay** (ovvero il **divieto per i creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore**), consente all'impresa di prendersi il tempo necessario ad elaborare il piano di concordato o a trovare un accordo con la maggioranza dei propri creditori, senza temere “corse in avanti” da parte di quelli più aggressivi.

Come accennato, il concordato con riserva si presenta con semplice **ricorso** (corredato dai bilanci degli ultimi tre esercizi e dall'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti) a seguito del quale il tribunale assegna un **termine** (da 60 a 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori 60 giorni) **prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi**.

Allo scadere del termine (eventualmente prorogato) gli esiti possono essere i seguenti:

- i) il **debitore presenta la proposta definitiva** di concordato preventivo, corredata dal piano e dall'altra documentazione prevista dalla norma (art. 161, co. 1, 2 e 3, l. fall.) tra cui la relazione del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano: in questo caso **si avvia l'iter processuale** che potrà condurre all'ammissione del debitore al concordato preventivo (e alle successive fasi di votazione dei creditori ed omologazione del concordato) ovvero all'inammissibilità della proposta (art. 162, l. fall.);
- ii) in alternativa, il debitore presenta una **richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti** raggiunti con una maggioranza qualificata (pari ad almeno il 60% dei crediti) dei propri creditori (art. 182-bis, l. fall.); ;
- iii) **non viene presentato alcunché** e il tribunale, in **presenza di istanze di fallimento** precedentemente presentate dai creditori o dal pubblico ministero (o al limite dallo stesso debitore, qualora si sia avveduto dell'impossibilità di intraprendere con successo qualsiasi alternativa) dichiara l'inammissibilità del concordato preventivo e, **qualora ritenga sussistere lo stato di insolvenza**, con separata sentenza, **dichiara contestualmente il fallimento del debitore**;
- iv) il debitore non deposita nulla e, **in assenza di istanze di fallimento**, il tribunale dichiara inammissibile il concordato e **provvede all'archiviazione del procedimento**.

In quest'ultimo caso non vi sono conseguenze immediate per l'impresa, salvo il fatto che, venuto meno l'ombrello protettivo dell'*automatic stay*, i creditori possono ora intraprendere o proseguire le azioni esecutive precedentemente interrotte e che **il debitore non potrà**

presentare, nei due anni successivi, altra richiesta di ammissione al concordato con riserva (art. 161, co. 9, l. fall.).

Se dunque l'iter normale prevede che, allo spirare del termine concesso dal tribunale il debitore che ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., presenti alternativamente la proposta definitiva di concordato preventivo ovvero una richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la legislazione emergenziale di questo periodo contempla ora una **terza possibilità**, ovvero la facoltà per il debitore di **depositare presso il registro delle imprese**, entro lo stesso termine un **piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall.**, presentando contestualmente al tribunale un atto di rinuncia alla procedura (art. 9, co. 5-bis, DL 8 aprile 2020, n. 23, conv. L. 5 giugno 2020, n. 40).

Tale nuova possibilità si giustifica con l'eccezionale momento di incertezza e difficoltà economica che sta attualmente attraversando l'intero tessuto imprenditoriale del Paese in conseguenza dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 e, come tale, è temporalmente **limitata a coloro che entro il prossimo 31 dicembre abbiano ottenuto il termine** per la presentazione della proposta di concordato preventivo o di richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La libertà di forma e contenuti che caratterizzano il piano di attestato di risanamento, così come l'assenza per la sua adozione di un iter processuale avanti all'autorità giudiziaria, ne fanno uno strumento particolarmente flessibile e adatto in tutti quei casi in cui la crisi d'impresa non è ancora divenuta irreversibile e vi siano dunque possibilità, attraverso un riequilibrio della situazione finanziaria, di rilanciare l'attività.

Il piano, tuttavia, a differenza degli altri due strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) non consente di beneficiare dell'*automatic stay* con la conseguenza che le trattative con il ceto creditorio (nella generalità dei casi il ceto bancario, ovvero dai maggiori creditori) propedeutiche alla stesura del piano, potrebbero venire disturbate dalle iniziative giudiziarie intraprese da singoli creditori.

Tuttavia, il legislatore dell'emergenza ha consentito di coniugare il concordato in bianco con il piano attestato di risanamento; la presentazione del primo, infatti, consente all'imprenditore, nel termine dilatorio e protettivo concessogli dal tribunale, di predisporre il secondo, ovvero lo strumento finanziario con le banche e i maggiori creditori. Non solo: gli stessi **prestiti assistiti da garanzia pubblica** (SACE e Fondo di garanzia per le PMI) previsti dal Decreto Liquidità (art. 1 e 13, D.L. n. 23/2020 cit.), se inseriti all'interno di un piano debitamente attestato, consentirebbero sia al soggetto finanziatore sia all'impresa finanziata di beneficiare, in caso di successivo fallimento di quest'ultima, dell'**esenzione da revocatoria** prevista dall'art. 67, l. fall., per gli atti e i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano stesso, nonché dell'**esenzione da possibili reati di bancarotta** prevista dall'art. 217-bis, l. fall.

Per eventuali approfondimenti Vi invitiamo a contattare lo *studio* al seguente indirizzo mrubino@studioverna.it